

COMUNE DI SARACENA

PROVINCIA DI COSENZA



STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 22 DEL 10/07/2018**

CENNI STORICI

DEL COMUNE DI SARACENA

Le origini di Saracena si perdono nella foschia del passato ed acquistano sapore di leggenda.

Si vuole che discenda dall'Antica Sestio, fondata dagli Enotrii, come riferiscono Stradone, Stefano di Bisanzio e Padre Fiore, nella sua "Calabria Illustrata", (così parla di Saracena) "Terra antichissima è la medesima che già fiorì col nome di Sestio, edificata dagli Enotrii".

Secondo i calcoli del suddetto Padre Fiore, Sestio sarebbe stata fondata intorno al 2256 a.C., e nel 900 dell'era cristiana, venne conquistata dai Saraceni i quali vi fissarono la loro sede. Ma poco dopo, l'esercito imperiale di Costantinopoli assalì e distrusse la città. A ricordo di questa leggenda, raffigurata anche in un antico affresco sul frontespizio della cappella di S. Antonio e nella sacrestia di S. Maria del Gamio, nel timbro comunale e nel gonfalone di Saracena, viene raffigurata una donna che fugge, avvolta in un lenzuolo, con intorno la scritta: "Universitas terrae Saracinae".

Il nuovo paese, sorto successivamente intorno al castello baronale, cinto di mura e fortificato di quattro porte (Porta del Vaglio, Porta S. Pietro, Porta Nuova e Porta dello Scarano), con l'arrivo dei Normanni, diventò dominio feudale.

Il Feudo di Saracena, valutato quarantamila ducati, appartenne ai Duchi di S. Marco e poi ai Principi di Bisignano. Alla fine del 1600 fu acquistato all'asta pubblica, per 45.000 ducati, dal Duca Laurenzana Gaetani, il quale, intorno al 1613, lo cedette ai Signori Pescara di Diano. Dopo la morte del Duca Pescara, avvenuta nel 1515, il Feudo di Saracena passò sotto il dominio dei Principi Spinelli di Scalea, dove vi rimase fino al 1806. Ma, il 14 Agosto di questo stesso anno, per volere di Napoleone Bonaparte, fu emanata la legge eversiva della feudalità, con la quale questa veniva abolita. I suoi feudatari abitarono il maestoso castello fino al XIII secolo. Edificato nel punto migliore del paese, abbracciava con la sua imponenza un ampio scorcio paesaggistico: le rive marine da quelle di Cerchiara fino a Capo dell'Alice, le montagne della Sila, la Valle di Cosenza e tutti i paesi che vi stanno intorno. Questo castello, originariamente era dimora di illustri personaggi, conteneva sale lussuosissime ricche di preziosi ornamenti; era bella a vedersi soprattutto la cosiddetta "ministalla", cioè un ampio locale per cavalli.

Il Castello in seguito fu soggetto a devastazione, le mura e le torri furono distrutte e per poco compenso ne furono vendute le pietre, i mattoni e le travi. Un certo Leone Rotondaro acquistò l'intero edificio che fu restaurato ed adibito ad abitazione. Un manoscritto rinvenuto all'interno dello stesso castello ci fornisce notizie dettagliate sulla storia di quest'ultimo. Il manoscritto testimonia che il castello, di antichissima costruzione, era munito di torri e di molte uscite sotterranee ed era chiamato "Castello di Sestio" perché

difendeva la città. Nel X secolo d.c. la città di Sestio, occupata dai Saraceni, fu presa dai Costantinopolitani (inviata dall'Imperatore d'Oriente) che distrussero la città. Gli abitanti che riuscirono a sfuggire all'assalto si rifugiarono ai piedi del castello e intorno ad esso costruirono case; nacque così un piccolo paese chiamato "Saracina" in onore della donna saracina che aveva tenuto le sorti della città. Questo paese fu fortificato, da mura e si fecero quattro porte con le torri, simili a quelle del castello per difendere il paese dagli assalti dei nemici. Anton Sanseverino alla fine dell'anno mille fece costruire il braccio che corrisponde all'attuale parrocchia di San Leone.

Statuto del Comune di Saracena (Cs)

Indice

Principi ed elementi costitutivi

Art. 1 Comune di Saracena: Territorio-Sede-Stemma-Gonfalone

Art. 2 Autonomia del comune

Art. 3 Funzioni

Art. 4 Finalità

Art. 5 Pari opportunità

Art. 6 Albo pretorio

Art. 7 Tutela dati personali

Art. 8 Polizia municipale

ORDINAMENTO

Titolo I – Organi elettivi

Art. 9 Organi

Art. 10 Composizione

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 11 Consiglio comunale

Art. 12 Competenze

Art. 13 Linee programmatiche

Art. 14 Funzionamento

Art. 15 Sessione del Consiglio comunale

Art. 16 Prima seduta del Consiglio comunale

Art. 17 Elezione e revoca del Presidente del Consiglio comunale

Art. 18 Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio comunale

Art. 19 Ufficio di Presidenza

Art. 20 Esercizio della podestà regolamentare

Art. 21 Gruppi consiliari

Art. 22 Conferenza dei Capigruppo

Art. 23 Commissioni Consiliari

Art. 24 Garanzie minoranze

Art. 25 Commissioni pari opportunità

Art. 26 Prerogative dei Consiglieri

Art. 27 Articolazione dell' attività del Consiglio comunale

Art. 28 Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

Art. 29 Regolamento Consiglio Comunale

Capo II – La Giunta

Art. 30 Composizione

Art. 31 Nomina

Art. 32 Decadenza

Art. 33 Competenze

Art. 34 Funzionamento

Art. 35 Cessazione della carica di Assessore

Capo III - Il Sindaco

Art. 36 Elezione

Art. 37 Competenze

Art. 38 Dimissioni del Sindaco

Art. 39 Vice Sindaco

Art. 40 Consiglieri del Sindaco

Art. 41 Mozione di sfiducia

Art. 42 Divieto generale di incarichi e consulenze

Capo IV – Amministrazione comunale

Art. 43 Condizione giuridica degli Amministratori del comune

Art. 44 Prerogative economiche

Art. 45 Diritto di informazione dei Consiglieri

Art. 46 Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

Art. 47 Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata

Art. 48 Linee programmatiche

Art. 49 Definizione linee programmatiche

Art. 50 Attuazione, verifiche e adeguamenti linee programmatiche

Titolo II – Organizzazione degli Uffici e Servizi

Capo I – Organizzazione

Art. 51 Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione

Art. 52 Incarichi dirigenziali

Art. 53 Funzioni dirigenziali

Art. 54 Responsabilità dirigenziale

Art. 55 Segretario comunale

Titolo III – Servizi pubblici

Art. 56 Servizi pubblici

Art. 57 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 58 Istituzioni

Art. 59 Società miste

Art. 60 Concessioni a terzi

Titolo IV – Istituti di partecipazione

Capo I – Forme di partecipazione

Art. 61 Partecipazione dei cittadini

Art. 62 Referendum consultivo

Art. 63 Diritto di istanza, petizione, proposta e consulta

Art. 64 Proposta di iniziativa popolare

Art. 65 Diritto di accesso e di informazione

Titolo V – Forme associative di cooperazione

Art. 66 Collaborazione tra enti

Art. 67 Convenzioni e consorzi

Art. 68 Accordi di programmazione e conferenze di servizi

Titolo VI – Organizzazione finanziaria

Art. 69 Finanza e bilancio

Art. 70 Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 71 Patrimonio comunale

Titolo VII – Tesoreria e concessionario della revisione

Art. 72 Tesoreria e riscossione delle entrate

Revisione dello Statuto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 Modifiche dello Statuto

Art. 74 Pubblicità dello Statuto

Art. 75 Entrata in vigore

Principi ed elementi costitutivi

Art. 1

Comune di Saracena

Territorio-Sede-Stemma-Gonfalone

1. Il territorio di Saracena, in parte compreso nel PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, si estende per 111,64 Km², confina con i comuni di Castrovillari, San Basile, Morano Calabro, Mormanno, Orsomarso, Lungro, Firmo ed Altomonte. Il territorio è formato da una struttura urbana in cui risiede la maggior parte della popolazione, da una frazione storicamente riconosciuta (Zoccalia) e da piccoli agglomerati di tipo residenziale.

2. Il territorio di Saracena è ricco di bellezze naturali ed ambientali come quello montano, accessibile facilmente percorrendo strade carrabili nonché sentieri pedonali. In detto territorio è presente una pista di sci da fondo, sita in località Novacco, regolarmente omologata dalla FISl per lo svolgimento di gare regionali ed interregionali. Il territorio è altresì ricco nelle zone collinari e di pianura per la presenza di terreno fertile idoneo ad alcune colture specializzate come uliveti e vigneti. Sono presenti inoltre testimonianze di carattere artistico-architettoniche risalenti anche ad insediamenti islamici, nonché importanti siti archeologici (Cittavetere, Grotta S. Michele, Grotte di Campanella).

3. Il comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di CITTA' GARIBALDINA. Si ricordano i nomi dei Garibaldini: Stanislao Lamenza, Antonio Prioli sacerdote, Leone Ricco, Gaetano De Paola, Francesco Maria Pompilio-sacerdote, Leone Forestieri sacerdote, Antonio Forestieri-sacerdote fratello di Leone e Leone Laurito.

4. La sede del comune è posta in Via Carlo Pisacane in Saracena e può essere modificata con atto della Giunta municipale.

5. Gli Organi elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.

6. Il comune ha un proprio stemma e gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 1981raffiguranti: lo stemma d'oro ad una figura di donna di carnagione CRINITA DI NERO, parzialmente, coperta da un manto d'azzurro svolazzante, impugnante con la mano destra uno stiletto d'argento. I colori dello stemma e del gonfalone sono: l'azzurro, il giallo oro e il rosso. Il giallo oro simboleggia la forza, la ricchezza e la nobiltà, il rosso indica l'audacia, le battaglie ed il valore, l'azzurro simboleggia la gloria, l'elevazione e la fedeltà.

7. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

8. Il regolamento disciplina il loro uso, previa autorizzazione, da parte di privati, Enti o associazioni.

Art. 2

Autonomia del Comune

1. Il comune di Saracena (CS) è un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15.10.1985

- L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia, persegue obiettivi di trasparenza e semplificazione.

- Il comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.
Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

- svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

-il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 4

Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo della sua comunità ispirandosi ai valori della Costituzione, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. A tal fine, il comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:

- tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria;
- promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
- cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della città, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento a centro storico, territorio agricolo e boschivo, usi civici ecc.

3. Il comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarità e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità:

- garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi.
- assume iniziative per l'integrità della famiglia;
- tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove le pari opportunità tra uomo e donna, il diritto allo studio e al lavoro;
- assicura la tutela delle diversità etniche, linguistiche, religiose e politiche anche attraverso le promozioni dei valori e della cultura della tolleranza;
- assicura lo sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio salvaguardando le sue caratteristiche naturali;
- guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
- cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando strutture e servizi;
- favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;

- incoraggia la diffusione dello sport;
- conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio e le proprietà collettive (usi civici, comunanze, università agrarie, ecc.);
- promuove tra i cittadini le culture del diritto e della legalità;

4. Il comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili. 2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune di Saracena in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuove la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, realizza tale missione attraverso la gestione del servizio idrico integrato effettuata da un soggetto di diritto pubblico.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.
2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 6

Albo pretorio

1. E' accessibile al pubblico attraverso il sito istituzionale Sezione "Albo Pretorio" dove vengono pubblicati Statuti, Regolamenti, nonché comunicazioni ai cittadini.
2. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

Art. 7

Tutela dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Polizia municipale

1. Il comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

2. Persegue l'obiettivo di consorzarsi con altri Enti comunali per il potenziamento del controllo del territorio.

ORDINAMENTO

Titolo I – Organi elettivi

Art. 9

Organi

1. Sono organi del comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Ai membri di detti organi è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 10

Composizione

1. Il Consiglio è composto da 12 consiglieri e dal Sindaco.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, di decadenza sono regolati dalla legge.
3. E' Consigliere anziano chi ha riportato più voti individuali tra i Consiglieri eletti di maggioranza.
In caso di parità risulta eletto Consigliere anziano il più anziano di età.

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio comunale, massimo organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale attraverso atti amministrativi.
2. Stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. In tal caso provvede alla nomina in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

Art. 13

Linee programmatiche

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione.
2. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 14

Funzionamento

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato; le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento medesimo, esse sono valide se interviene la metà dei consiglieri assegnati all'Ente.
La seduta di seconda convocazione, è valida se intervengono almeno 4 consiglieri.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
3. Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge e dello Statuto.

Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.

4. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.

5. Nessuna proposta può essere discussa se non è stata depositata almeno 24 ore prima della seduta.

6. Di ogni seduta del consiglio è curato dal Segretario apposito verbale, le cui modalità di redazione e di tenuta sono definite dal regolamento.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I consiglieri sono dichiarati decaduti se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio.

La decadenza è notificata all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio

Art. 15

Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 D.l.vo n. 77/95 ;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. L'avviso per le sedute delle sessioni ordinarie deve essere notificato almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, tre giorni prima gli avvisi per le sedute delle sessioni straordinarie, in caso d'urgenza gli avvisi di convocazione possono essere recapitati 24 ore prima.

5. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invio di convocazione.

6. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, procede con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte del medesimo della composizione della Giunta.

Art. 16

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
4. I lavori della prima seduta sono presieduti, sino all'elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere Anziano o, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.

Art. 17

Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.
3. Il Consiglio Comunale può eleggere / eleggere anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la procedura e per la durata di carica previste dai commi 1 e 2 del presente articolo per il Presidente.
4. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente e comunque in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Sindaco.
5. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due terzi dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

Art. 18

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.
5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

Art. 19

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, supporta il Presidente del Consiglio nelle decisioni riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.

Art. 20

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari. Se una lista esprime un solo consigliere, a questo sono riconosciuti gli stessi diritti e prerogative spettanti al gruppo consiliare.

2. Ogni gruppo elegge al proprio interno un capo-gruppo, e ne dà comunicazione al Sindaco nella prima seduta utile successiva alla elezione.

3. Può essere costituito un gruppo misto i cui componenti provengano da più liste, purché formato da tre unità.

4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione e a disporre di mezzi, strumenti e risorse per esercitare le loro funzioni, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento di funzionamento del C.C.

Art. 22

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;

b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;

c) collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora

sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. Il consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di commissioni temporanee e speciali, composte anche da non consiglieri, per fini di indagine, inchiesta e studio su materie di interesse dell'Ente.

2. Le commissioni sono formate su base proporzionale tra i gruppi di maggioranza e minoranza per garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le commissioni possono ordinare l'esibizione di atti e documenti, convocare funzionari e responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.

4. Il regolamento disciplina la composizione, i poteri, i compiti, la organizzazione e la pubblicità dei lavori.

5. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

6. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

7. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

8. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

9. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente del Comune o degli Assessori, nonché l'audizione di Dirigenti / Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

11. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 24

Garanzie per le minoranze / opposizioni

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Art. 25

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.

5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 26

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, e di voto, nonché di rivolgere interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le modalità di presentazione e di discussione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni sono previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, ove viene, anche disciplinata la mozione di sfiducia.
5. I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici del Comune e degli enti ed organismi dipendenti, ed ottenere, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
6. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.

Art. 27

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente del Comune.

Art. 28

Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Durante le sedute del Consiglio Comunale sono consentite foto e riprese audio e video.
3. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 29

Regolamento Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni Consiliari permanenti, la Commissione Pari Opportunità, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, l'Ufficio di Presidenza.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale.

Capo II – La Giunta

Art. 30

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori nominati dal Sindaco.
2. Tra gli assessori il Sindaco indica il Vice-Sindaco
3. Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, che abbiano capacità e competenze specifiche dimostrabili con titoli.
non possono essere nominati Assessori esterni cittadini candidati a Consigliere comunale e non eletti alle ultime elezioni amministrative.

4. Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del consiglio senza diritto di voto, ma con facoltà d'intervento nella discussione degli ordini del giorno.

5. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta ascendenti e discendenti, adottandi, fratelli, congiunti e affini di primo grado.

Art. 31

Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Della nomina della Giunta ne viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente agli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato alla carica.

4. Il Sindaco assumerà ogni opportuna iniziativa in ossequio allo spirito dell'articolo 27 della legge 81/93.

Art. 32

Decadenza

1. La Giunta con il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. In caso di approvazione della mozione, il Sindaco e la G.M. cessano il giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione.

3. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco. In tali casi rimane in carica sino al rinnovo del consiglio.

Art. 33

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
3. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dalla Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi.
4. La Giunta esercita attività, d'iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, riferisce al medesimo sulla propria attività, e sui risultati ottenuti, sullo stato di attuazione del bilancio del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 34

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli assessori.
2. La Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della G.M. ed assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.
Degli stessi è data comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento e agli organi previsti dalla legge.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
6. Il Segretario, i dirigenti o i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte.
Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.
7. L'organizzazione e il funzionamento della Giunta, per quanto non disposto dal presente Statuto, sono stabiliti dalla Giunta stessa con proprio regolamento interno.

Art. 35

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni di Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo III - Il Sindaco

Art. 36

Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento comunale e di agire per il bene di tutti i cittadini"

Art. 37

Competenze

1. Il Sindaco, quale responsabile dell'amministrazione, rappresenta il Comune, ne presiede gli organi; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina ed organizza, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
2. Il Sindaco, può modificare gli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quanto a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina, ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
5. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici.
6. Convoca i comizi per l'elezione dei comitati di quartiere o di frazione (dei consigli di circoscrizione) e del difensore civico, nonché per i referendum consultivi;
7. Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
8. Rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi, anche attraverso un suo delegato, con specifico mandato per ogni assemblea;
9. Rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti;
10. Presiede l'udienza pubblica dei cittadini, l'assemblea popolare e delle associazioni; risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;
11. Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 3 bis della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 39

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis legge 55/90 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Il Vice Sindaco non consigliere non può presiedere il consiglio comunale al posto del Sindaco, ma solo sostituire questi nelle sue funzioni di responsabile dell'amministrazione. In tal caso il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 40

Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti / Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della

precedente.

Art. 42

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori, ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Capo IV – Amministrazione comunale

Art. 43

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, nel Presidente e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Art. 44

Prerogative economiche

1. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

2. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 il regolamento definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 45

Diritto di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso/sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Art. 46

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 47

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o a dieci sedute dell'organo assembleare nel corso dell'anno solare.

2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.

Art. 48

Linee programmatiche

1. Lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 49

Definizione linee programmatiche

1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.
7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
8. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.

9. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Presidente del Comune.

10. In relazione al complesso delle linee programmatiche o a singole parti delle stesse, il Consiglio può approvare specifici Ordini del Giorno / documenti con elementi integrativi delle linee d'azione e delle progettualità presentate dal Sindaco.

Art. 50

Attuazione, verifiche, adeguamenti e consuntivazione attuazione linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Dirigenti / Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

3. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.

4. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.

5. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

a) con riferimento ad analitici rapporti dei Dirigenti responsabili delle / Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;

b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

6. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico finanziario complessivo del Comune.

7. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e le approva / ne conclude l'esame comunque non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.
8. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.
9. Ogni Assessore verifica con cadenza mensile lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrate e modificate, e ne riferisce al Sindaco l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.
10. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
11. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Titolo II – Organizzazione degli Uffici e Servizi

Capo I – Organizzazione

Art. 51

Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione

1. L'amministrazione comunale è organizzata in uffici e servizi.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati da appositi regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai criteri di autonomia operativa, responsabilità, professionalità e flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di efficacia, efficienza.
4. Al Segretario e ai dirigenti è affidata l'attività gestionale, che è esercitata con i direttivi e gli operatori dipendenti, sulla base delle direttive del Sindaco.

Art. 52

Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 53

Funzione dirigenziale

1. I Dirigenti / Responsabili di Servizio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I Dirigenti / Responsabili di Servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I Dirigenti / Responsabili di Servizio preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I Dirigenti / Responsabili di Servizio sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Dirigenti / Responsabili di Servizio preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza:

a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni degli Organi di governo del Comune;

b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni di documenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

c) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e l'adozione delle determinazioni a contrarre preclusive allo sviluppo delle attività di selezione dei contraenti;

f) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;

g) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;

h) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso; in ragione di specifiche esigenze i provvedimenti / gli atti di indizione di gara o di concorso possono attribuire la presidenza della commissione a Dirigenti / Responsabili di Servizio diversi da quelli preposti ai settori;

i) tutti i provvedimenti, anche di natura sanzionatoria, di competenza del Comune in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

5. Alle commissioni espletanti funzioni amministrative partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei contratti.

6. Ai Dirigenti / Responsabili di Servizio spettano altresì:

a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti / Responsabili di Servizio dei

settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

8. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Dirigenti / Responsabili di Servizio.

9. Salvo diversa previsione regolamentare, i Dirigenti / Responsabili di Servizio hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.

10. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può direttamente attribuire a Dirigenti responsabili di ufficio / ai Responsabili di Servizio preposti a settori poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna di cui al precedente comma 4.

Art. 54

Responsabilità dirigenziale

1. I Dirigenti / Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Dirigenti / Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 55

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

4. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

5. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto possono essere assegnate al segretario comunale, con regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti speciali o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

6. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.51 bis legge 142/90. Nel caso di conferimento di tali funzioni, il segretario svolge i compiti previsti dal medesimo art.51bis.

Al funzionario viene assegnata una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

Titolo III – Servizi pubblici

Art. 56

Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione del servizio avviene sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 57

Aziende speciali ed istituzioni

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il presidente. Le modalità di composizione del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale sono disciplinate dallo Statuto della medesima.

3. Il consiglio comunale elegge il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al consiglio stesso, che nell'anno precedente alla nomina non abbiano ricoperto incarichi di partito e che siano eleggibili a consiglieri comunali. Non sono eleggibili i dipendenti comunali o di altre aziende speciali comunali e chi ricopre presso il comune la carica di revisore di conti. L'elezione avviene a maggioranza dei voti, in seduta pubblica, dopo la discussione di un documento programmatico di indirizzo. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il consiglio comunale può revocare gli amministratori secondo le norme previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

4. Il direttore dell'azienda speciale è scelto per pubblico concorso per soli titoli e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico. Il direttore della istituzione può essere anche un funzionario facente parte dell'organico del comune ed assunto secondo le modalità di legge fissate per i dirigenti o i direttivi.

5. Le aziende speciali hanno l'obbligo del pareggio economico del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compreso i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal comune, dalla regione e dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

Art. 58

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di solo autonomia gestionale.

2. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa.

Art. 59

Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 60

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrono condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo IV – Istituti di partecipazione

Capo I – Forme di partecipazione

Art. 61

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge vigente.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 62

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione, del consiglio comunale ovvero di richiesta di 1/4 degli elettori su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del comune.
2. Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi e tariffe ed ogni quesito deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e della relativa copertura.
3. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione formata dal Sindaco, dal segretario comunale e dal difensore civico.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.
5. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
7. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
9. Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

Art. 63

Diritto di istanza, petizione, proposta e consulta

1. I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.

4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o per esso alla giunta e al consiglio, nonché sottoposte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco o per esso alla giunta e al consiglio, sono inviate al segretario comunale che (attraverso apposito ufficio) ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente nonché la risposta del Sindaco.

6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione nonché, se necessarie, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

7. La consulta per favorire e promuovere la formazione di organismi e partecipazione alla vita amministrativa, viene definita da un apposito regolamento comunale.

8. Sono devoluti ad appositi regolamenti consiliari di futura approvazione, ulteriori strumenti della partecipazione attiva e per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, nonché forme e modalità di consultazione pubblica della comunità saracenara, anche in modalità telematica, propedeutiche alla adozione di un provvedimento.

Art. 64

Proposta di iniziativa popolare

1. Un quinto dei cittadini elettori del comune può presentare al consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con la indicazione della relativa copertura finanziaria.

2. Il consiglio, a mezzo del Sindaco, e i proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concordare il contenuto dell'atto finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.

Art. 65

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

2. La consultazione degli atti ed il rilascio è disciplinata dal regolamento. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.

Titolo V – Forme associative di cooperazione

Art. 66

Collaborazione tra enti

1. Il comune può sempre concludere accordi con ogni amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

2. Il comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la provincia, la regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune collabora altresì con i comuni contermini (e con la comunità montana) per la gestione più efficiente di funzioni e servizi che prestano a gestioni associate od unitarie.

4. Il comune può delegare con apposita convenzione e a tempo determinato, l'esercizio di funzioni o di servizi alla comunità montana per una gestione associata più economica ed efficiente.

Art. 67

Convenzioni e consorzi

1. Il comune può stipulare convenzioni con altri comuni, con la provincia e la comunità montana competente per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice (e destrutturata) di cooperazione fra più soggetti locali.

2. Il comune può costituire consorzi con altri comuni, con la provincia e la comunità montana competente.

Art. 68

Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, una azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.

Titolo VI – Organizzazione finanziaria

Art. 69

Finanza e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto disposto con l'art. 108 del DL.vo 25.2.1995 n.77 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le rilevazioni dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari, nonché le alienazioni dei beni patrimoniali sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 12 della legge n. 127 del 15.5.1997.
4. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
5. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 70

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

1. La revisione economico-finanziaria del comune e delle istituzioni è affidata ad un revisore dei conti eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 108 del DL.vo richiamato al precedente art. 42 disciplinerà l'organo di revisione i mezzi necessari e lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 71

Patrimonio comunale

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Titolo VII – Tesoreria e concessionario della revisione

Art. 72

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Revisione dello Statuto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 74

Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e sul sito web. Ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

2. Ad ogni Istituto scolastico del comune verrà inviata copia del presente Statuto perchè i giovani ne abbiano coscienza.

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune successivamente all'esame dell'organo di Controllo.